



COMUNE DI CENTURIFE

Regolamento Commissioni Consiliari d'inchiesta

Art. 1 – Commissioni Consiliari d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza semplice, Commissioni d'inchiesta in conformità a quanto previsto dalle norme di legge.
2. La Commissione d'inchiesta svolge funzioni di controllo e di indagine, nelle materie attribuite dal Consiglio al suo esame.

Art. 2 - Partecipazione ed espressione di voto

1. La Commissione d'inchiesta è composta da 5 (cinque) membri, eletti dal Consiglio Comunale con le modalità previste dallo Statuto Comunale.
2. Possono essere eletti membri della Commissione anche i consiglieri che ricoprono la carica di assessore o di presidente del consiglio. Colui che ricopra la carica di assessore non ha diritto di voto su atti di cui risulti proponente e/o responsabile.
3. Qualora l'oggetto dell'inchiesta interessi questioni relative all'azione amministrativa svolta da ex amministratori membri della commissione stessa, o a cui ex amministratori abbiano partecipato, questi non hanno diritto di voto.
4. Ciascun membro della Commissione dispone di un voto. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
5. Le determinazioni della Commissione d'inchiesta sono assunte con voto palese a maggioranza dei suoi membri.

Art. 3 - Costituzione

1. La prima riunione della Commissione si tiene sempre appena conclusa la seduta del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la propria istituzione per eleggere, tra i componenti, il Presidente della Commissione d'inchiesta con voto palese e a maggioranza semplice.

Art. 4 – Funzionamento della Commissione d'inchiesta

1. Il Presidente della Commissione, nella prima riunione successiva alla sua elezione, sentiti i membri della commissione, convoca la stessa per illustrare i temi oggetto dell'inchiesta, nonché le modalità di lavoro della commissione: nomina il suo Vice, che avrà il compito di sostituire il Presidente assente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario comunale o dal Segretario Comunale o, in caso di assenza dei suddetti, dal consigliere comunale più giovani tra quelli facenti parte della commissione.

Art. 5 – Poteri e funzioni

1. La Commissione d'inchiesta ha poteri d'inchiesta e verifica.
2. La Commissione d'inchiesta ha diritto, nell'ambito delle materie attribuite dal Consiglio alla propria competenza, ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, dai Dipartimenti, dagli Uffici e Servizi, tutte le informazioni, notizie, dati ed atti relativi all'Amministrazione Comunale, per l'espletamento del suo mandato.
3. La Commissione d'inchiesta può effettuare audizioni di soggetti esterni ai suoi membri, in grado di riferire su fatti e circostanze utili all'indagine, può avvalersi di consulenti e tecnici esperti nelle materie oggetto dell'esame, all'uopo convocati e/o nominati dal Presidente, previo parere dei membri della Commissione.

Art. 6 - Competenze

1. La Commissione d'inchiesta svolge attività di controllo e di vigilanza nelle materie specificamente attribuite alla stessa dal Consiglio Comunale all'atto della istituzione.

Art. 7 – Adunanze

1. La Commissione d'inchiesta è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. I membri della Commissione d'inchiesta possono rivolgere al Presidente richiesta motivata tesa ad ottenere la convocazione della Commissione stessa.
3. Qualora il Presidente o il Vice Presidente non procedano alla convocazione, pur sollecitata a norma del comma 2, potrà provvedere a ciò il Sindaco in loro vece.
4. La comunicazione della convocazione della Commissione Consiliare d'inchiesta deve essere effettuata dal Presidente agli interessati almeno due giorni prima la data prevista per l'adunanza.
5. La comunicazione della convocazione può essere perfezionata mediante invio di e-mail all'indirizzo PEC dei membri della Commissione, comunicato dagli stessi nella prima seduta della Commissione.
6. In casi eccezionali di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a suddetto termine, purché tutti i membri siano avvisati con mezzi idonei a raggiungere lo scopo.
7. Le adunanze della Commissione d'inchiesta si intendono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti.
8. Le riunioni della Commissione d'inchiesta non sono pubbliche. È ammessa la partecipazione di tutti i componenti il Consiglio Comunale senza diritto di voto, e dei consulenti ed esperti di cui all'art 5 comma 3.

Art. 8 – Verbali e Relazioni

1. I verbali delle adunanze delle Commissioni d'inchiesta sono redatti da colui che è stato designato segretario della Commissione ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del presente regolamento.
2. E' consentito l'uso da parte del verbalizzante di supporto per la registrazione delle sedute che, servita allo scopo di redigere il verbale, dovrà esser distrutta a cura del medesimo segretario.
3. I membri della Commissione che non condividano quanto deliberato a maggioranza, possono chiedere al segretario di verbalizzare le ragioni del proprio dissenso.
4. A scadenza trimestrale il Presidente della Commissione d'inchiesta redige una relazione, sottoposta all'approvazione della Commissione stessa; la relazione approvata a maggioranza dei membri della Commissione viene comunicata a tutti i membri del Consiglio Comunale ed inoltrata, qualora se ne ravvisi l'esigenza, agli organi giurisdizionali di controllo.
5. La Commissione d'inchiesta può proporre al Consiglio Comunale, agli Assessori e/o alla Giunta ed al Sindaco proposte, indirizzi e pareri nelle materie di competenza, anche mediante specifiche relazioni.

Art. 9 –Durata

1. La Commissione d'inchiesta resta in carica per due anni, prorogabili dal Consiglio Comunale qualora se ne ravveda la necessità.

Art. 10 – Compenso

1. I Consiglieri Comunali componenti della Commissione d'indagine non percepiscono nessun gettone e/o compenso per l'attività svolta in seno alla medesima.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.